



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA



REGOLAMENTO

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE D'ACQUE

IL SEGRETARIO
Dott. Carrera Carlo

IL PRESIDENTE
Dott. Migliavacca Pierluigi

Approvato con deliberazione. n 2 in data 23/02/2017

Articolo 1 Costituzione

Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del **Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque**, allo scopo di definire e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi o per esigenze di prevenzione relativamente a possibili ipotesi di rischio.

Articolo 2 Obiettivi

Il Gruppo è costituito da volontari che prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del Piano di Protezione Civile e in caso di emergenza.

Articolo 3 Composizione, criteri di iscrizione e ammissione

Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d'Acque è composto da cittadini residenti nei Comuni di Borgolavezzaro, Vespolate e Tornaco, volontari, di maggiore età che operano a titolo assolutamente gratuito. Il Gruppo, per ragioni operative e territoriali, è formato da tre squadre

Squadra di Borgolavezzaro

Squadra di Vespolate

Squadra di Tornaco.

Possono far parte del gruppo persone che abbiano effettuato domanda scritta al Sindaco di ciascun Comune. La valutazione d'idoneità e l'accettazione della domanda è effettuata dal Sindaco di ciascun Comune, sentito il Tecnico o il comandante della polizia locale.

Le persone ritenute idonee saranno inserite in un apposito elenco denominato:

Elenco componenti Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, che sarà approvato dal Presidente.

In caso di variazione degli elementi la variazione sarà approvata con atto deliberativo della Giunta dell'Unione. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco di ciascun Comune oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5.

L'Unione individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4 Responsabilità

Il Presidente, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un Responsabile **che** ha la responsabilità del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, durante le sue attività.

Ogni squadra avrà un proprio responsabile designato dal Sindaco di ciascun Comune.

Articolo 5 Addestramento

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6 Personale e Dotazioni

L'Unione Terre d' Acque si impegna, con il presente atto a:

A - dotare il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, di mezzi e attrezzature, in base alle richieste avanzate dagli stessi, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

B - fornire in uso temporaneo, opportuno equipaggiamento individuale e dispositivi di Protezione Individuale così come previsto in normative e regolamenti relativi ai sistemi di Protezione Civile.

Tale equipaggiamento dovrà essere utilizzato dai volontari ad esclusivo uso in attività Protezione Civile e dovrà essere restituito al termine del servizio.

Art. 7 Idoneità al Servizio

Tutti componenti del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, sono tenuti, a spese dell'Unione, ad effettuare opportuna visita medica che ne certifichi le condizioni di salute idonee all'espletamento del servizio.

Art. 8 Assicurazione

L' Unione Terre d' Acque si impegna a stipulare idonea assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266, al fine di tutelare i componenti del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque Civile a fronte di eventuali infortuni occorsi durante l'espletamento del servizio.

Art. 9 Sale Operative

La sala operativa è insediata in ciascun Comune ed è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 10 Emergenza, coordinamento

Ogni squadra del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d'Acque, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Ogni squadra del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d'Acque, è coordinato e gestito da un Responsabile, se possibile individuato nel Consigliere Comunale con delega alla Protezione Civile, che ne fa parte a tutti gli effetti, e che risponde del proprio operato al Sindaco del Comune.

Articolo 11 Competenza Territoriale

Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d'Acque è autorizzato ad operare esclusivamente sul territorio dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Articolo 12 Doveri

Gli appartenenti al Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. I componenti del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, sono tenuti, salvo dimostrata

impossibilità, ad essere disponibili in caso di calamità e/o richieste del Sindaco a fronte di necessità come di seguito specificato.

I componenti possono richiedere di lasciare il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, in qualsiasi momento con un adeguato preavviso scritto.

Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, in caso di necessità, opera sotto la direzione dell'unità di Crisi o del Sindaco del Comune coinvolto.

In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, il Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque opererà sotto la loro direzione.

Articolo 13

Diritti

Ai Gruppi possono essere concessi contributi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;

- Dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7;

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;

d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Articolo 14

Provvedimenti disciplinari

Il responsabile del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il Responsabile del Gruppo.

Articolo 15

L'Unione inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Art. 16
Utilizzo in forma preventiva

Qualora un Sindaco o il Presidente dell'Unione ritenesse, in determinate circostanze, la sussistenza di casi di rischio, potrà, con apposito Decreto, attivare preventivamente l'intervento del Gruppo di Volontari di Protezione Civile – Unione Terre d' Acque.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 18
Notificazione del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Novara, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Novara.

Art. 19
Leggi ed Atti Regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.